



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei deputati FOTI, MESSINA, ANTONIOZZI, GARDINI,
RUSPANDINI, Angelo ROSSI, MATTIA, BENVENUTI GOSTOLI, DE CORATO,
IAIA, LAMPIS, MILANI, Fabrizio ROSSI, ROTELLI e Rachele SILVESTRI**

(v. stampato Camera n. 1018)

approvato dalla Camera dei deputati il 7 maggio 2024

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l’8 maggio 2024

Modifica all’articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell’uso delle sedi e dei locali impiegati dagli enti del Terzo settore per le loro attività

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 71, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Fatto salvo quanto previsto dagli accordi e dalle intese stipulati ai sensi degli articoli 7 e 8, terzo comma, della Costituzione, le disposizioni del primo periodo del presente comma non si applicano alle sedi e ai locali utilizzati esclusivamente o prevalentemente dagli enti del Terzo settore per attività di culto, che non rispettino i requisiti di sicurezza e accessibilità definiti, anche tenendo conto dell'impatto delle attività sul tessuto urbano circostante, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della salute, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli enti territoriali aggiornano i propri regolamenti sulla base del decreto di cui al secondo periodo ».